



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2017, proposto da:  
Aboneco Recycling S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Robaldo, Pietro Ferraris, Francesco Caliandro, con domicilio eletto presso lo studio Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse, 4;

***contro***

Asm Voghera S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Angelucci, Andrea Musenga, con domicilio eletto presso lo studio Marco Napoli in Milano, corso Venezia, 10;

***nei confronti di***

Benfante S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Della Valle, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Conforto in Milano, piazza Velasca, 4;

***Quanto al ricorso proposto dalla ricorrente principale***

1. per l'annullamento

a) del provvedimento di aggiudicazione definitiva alla società Benfante della gara d'appalto con procedura negoziata per l'affidamento del servizio di carico, trasporto,

selezione, valorizzazione e pressatura imballaggi in plastica proveniente dalla raccolta differenziata, codice C.E.R. 15.01.02 – 24 mesi, CIG 695614479E, comunicato da ASM Voghera S.p.a. alla ricorrente con nota del 19 giugno 2017;

b) della determina a contrarre, della lettera d'invito, del capitolato e di tutti gli atti di gara;

c) ove occorrer possa, della nota del 21 giugno 2017, con cui ASM Voghera ha comunicato al R.T.I. Aboneco e ai Comuni, beneficiari del servizio di “raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica”, la cessazione del precedente rapporto intercorso con il R.T.I. Aboneco in virtù del precedente affidamento;

d) di ogni altro atto antecedente, conseguente o, comunque, connesso con l'atto impugnato, ivi compreso il contratto di appalto eventualmente stipulato dalla resistente con altro operatore economico;

2. nonché per la declaratoria

ai sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 cod. proc. amm., dell'inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato con altro operatore economico;

3. nonché per la condanna

ai sensi e per gli effetti degli articoli 30, 121, 122 e 124 del cod. proc. amm., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica ed il subentro nel contratto d'appalto,

e, in subordine, per equivalente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio;

4. nonché, ex art. 116, comma 2, c.p.a.

per l'annullamento della nota del 7 giugno 2017, con cui ASM Voghera ha accolto solo in parte l'istanza di accesso di Aboneco, consentendo un parziale accesso all'offerta tecnica della controinteressata;

e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere agli atti e ai documenti richiesti, e la conseguente condanna della resistente ad esibire detti documenti entro un termine congruo di cui alla istanza;

e, quanto al ricorso incidentale proposto da Benfante S.p.a.:

per l'annullamento

dei verbali delle prime quattro sedute della gara d'appalto de qua, inerenti alla valutazione dei requisiti soggettivi, delle offerte tecniche e delle offerte economiche, nella parte in cui la commissione esaminatrice non rilevava l'incompatibilità del R.T.I. Aboneco ex art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e non ne disponeva l'esclusione, né in via immediata né successivamente ex art. 80, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

nonché per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asm Voghera S.p.a. e di Benfante S.p.a.;

Visto il ricorso incidentale di Benfante S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con il ricorso all'esame del collegio la società istante ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti l'aggiudicazione alla società controinteressata della

gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, indetta dall'Asm Voghera S.p.a. per l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti massimi per l'offerta tecnica e 30 per quella economica) per 24 mesi del servizio di carico, trasporto, selezione, valorizzazione e pressatura imballaggi in plastica proveniente dalla raccolta differenziata.

A sostegno del proprio gravame la ricorrente ha dedotto in via principale l'irragionevolezza del criterio previsto nella lex specialis per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi relativi alla componente economica dell'offerta, nonché, in via espressamente subordinata, l'irragionevolezza e l'illegittimità dei criteri di valutazione concernenti l'offerta tecnica fissati nella lex specialis, oltre all'irragionevolezza ed erroneità delle valutazioni in concreto svolte dalla stazione appaltante.

Si è costituita in giudizio Asm Voghera S.p.a., che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, attesa la natura di contratto attivo dell'oggetto dell'affidamento, e l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, posto che Aboneco non potrebbe mai risultare aggiudicataria della gara in questione in considerazione del divieto di concorrere all'attuale procedura che deriverebbe alla stessa dalla risoluzione del precedente contratto stipulato con la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.

Si è costituita in giudizio pure la società controinteressata, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

Benfante S.p.a. ha, altresì, proposto ricorso incidentale, chiedendo l'annullamento dei verbali delle prime quattro sedute della gara nella parte in cui la commissione esaminatrice non avrebbe rilevato l'incompatibilità di Aboneco ex art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e non ne avrebbe, di conseguenza, disposto

l'esclusione, né in via immediata né successivamente, ex art. 80, comma 6, del d.lgs. succitato.

Con ordinanza n 1106 del 7 settembre 2017 la sezione: “Considerato:

che, allo stato, non sussistono i presupposti per l'esclusione della ricorrente dalla gara, ex art. 80, comma V, lett. c), e VI, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non avendo la risoluzione per inadempimento, disposta da ASM Voghera S.p.A. nei confronti di Aboneco Recycling S.r.l., la richiesta definitività;

che, peraltro, le censure proposte – alcune delle quali sembrano appropriatamente individuare una carente redazione della lex specialis di gara – condurrebbero, ove accolte, alla rinnovazione integrale della procedura, rispetto alla quale Aboneco non ha alcuna preminente aspettativa all'affidamento e allo svolgimento del servizio, come parimenti non ne dispone per l'intervallo fino all'udienza per la discussione del ricorso, per la quale viene fissata la pubblica udienza del 25 gennaio 2018, tenuto anche conto della contestuale pendenza di un'istanza di accesso, ex art. 116, II comma, c.p.a., per la quale è già stata fissata l'udienza camerale del 26 ottobre prossimo;

che l'istanza cautelare va pertanto respinta, giacché essa non attribuirebbe al ricorrente alcuna particolare utilità diretta, anche tenendo conto degli effetti di una possibile decisione favorevole di merito” respingeva l'istanza cautelare proposta dall'istante, mentre con ordinanza n.2090 del 6 novembre 2017 accoglieva l'istanza di accesso presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., disponendo la condanna della stazione appaltante a consentirle un accesso integrale all'offerta tecnica della controinteressata, accesso che è stato, poi, effettivamente esercitato da Aboneco.

Successivamente la società ricorrente depositava una memoria difensiva, non notificata alle controparti, con la quale modificava l'ordine dei motivi dedotti, chiedendo in via prioritaria l'esame delle censure tese a contestare l'asserita

macroscopica irragionevolezza delle valutazioni tecniche espresse dalla commissione e subordinando, invece, il motivo che aveva dedotto in via principale con il ricorso, concernente l'assunta irragionevolezza del criterio previsto nella lex specialis per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi relativi alla componente economica dell'offerta, nonché quello relativo all'asserita irragionevolezza e illegittimità dei criteri di valutazione concernenti l'offerta tecnica fissati nella lex specialis.

Le controparti depositavano memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica del 25 gennaio 2018 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

## DIRITTO

Il collegio deve premettere che il contratto oggetto dell'affidamento in questione consiste in un appalto, perché concerne la prestazione del servizio di carico, trasporto, selezione, valorizzazione e pressatura degli imballaggi di plastica e successivo smaltimento del materiale non conforme preselezionato in favore della stazione appaltante, sebbene, nel caso di specie, sia prevista la corresponsione di un importo in denaro da parte dell'aggiudicatario in favore dell'Asm Voghera, in quanto, a seguito dell'esecuzione del servizio, lo stesso diventerà proprietario della plastica ricavata dalla raccolta differenziata dei rifiuti, che ha un valore commerciale. Tanto premesso, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla stazione appaltante in relazione alla natura di contratto attivo dell'oggetto dell'affidamento.

Ed invero, basta, sul punto, osservare che con l'appalto di cui si discute il privato presta un servizio in favore della stazione appaltante, servizio che, per di più, si inserisce nell'ambito della "gestione del ciclo rifiuti" e, pertanto, la gara per il suo affidamento risulta comunque devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. e) e p), c.p.a.

E' stato, in proposito, affermato che rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo l'appalto che inerisce ad un segmento di gestione del ciclo dei rifiuti, sia ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. p), del c.p.a., che ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), del c.p.a., concernendo, comunque, l'affidamento di un servizio pubblico (cfr. TAR Lazio, sez. II, 8 febbraio 2017, n. 2115, confermata da Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2017, n. 2238).

Riguardo, invece, all'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dalla stazione appaltante, in quanto Aboneco non potrebbe mai risultare aggiudicataria della gara in questione in considerazione del divieto di concorrere all'attuale procedura che deriverebbe alla stessa dalla risoluzione del precedente contratto stipulato con la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, il collegio constata che tale eccezione coincide, sostanzialmente, con la censura dedotta dalla società controinteressata nel ricorso incidentale.

Ed invero, secondo l'assunto di Benfante, la commissione esaminatrice, illegittimamente, non avrebbe rilevato l'incompatibilità di Aboneco ex art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e non ne avrebbe, di conseguenza, disposto l'esclusione, né in via immediata né successivamente, ex art. 80, comma 6, del d.lgs. succitato, nonostante la stessa versasse in condizione di prolungata insolvenza nei confronti della stazione appaltante, nell'ambito del precedente rapporto tra le stesse intercorrente.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora "la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio ...”.

In proposito, dalla documentazione versata in atti risulta che Aboneco ha impugnato il provvedimento di risoluzione ex adverso invocato dinanzi al Tribunale di Pavia, giudizio rubricato al n. di R.G. 5256/2017, nell'ambito del quale si è regolarmente costituita in giudizio Asm Voghera e Benfante ha proposto intervento ad opponendum. Tale giudizio è ancora in corso.

Come già statuito dalla sezione con l'ordinanza emessa a conclusione della fase cautelare, non sussistono, dunque, i presupposti per l'esclusione della ricorrente dalla gara, ex art. 80, comma 5, lett. c), e comma 6, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non avendo la suddetta risoluzione per inadempimento la richiesta definitività.

Sia l'eccezione di inammissibilità che il ricorso incidentale sono, quindi, infondati.

Passando all'esame del ricorso principale, il collegio rileva, innanzitutto, che nella memoria depositata per la fase di merito la società ricorrente, in seguito all'esame dell'offerta tecnica della controinteressata, ha mutato l'ordine dei motivi contenuto nel ricorso.

Ed invero, mentre nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto in via principale l'irragionevolezza del criterio previsto nella lex specialis per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi relativi alla componente economica dell'offerta, ritenendo che tale motivo potesse portare anche all'aggiudicazione della gara, ed ha espressamente proposto in via subordinata le ulteriori censure, nella memoria depositata l'8 gennaio 2018, non notificata alle controparti, Aboneco ha mutato l'ordine dei motivi dedotti, affermando che: “In considerazione della facoltà di graduare le proprie censure (Cons. Stato, A.P., n. 5/2015), e alla luce della documentazione esibita dalla resistente a seguito dell'ordinanza istruttoria n. 2090/2017, la ricorrente insiste affinché vengano disaminate prioritariamente le

censure formulate nel punto II.3- del ricorso, tese a contestare la macroscopica irragionevolezza delle valutazioni tecniche espresse dalla commissione.

Si tratta di un profilo di censura suscettibile di comportare l'aggiudicazione in favore della ricorrente in considerazione dell'effetto conformativo del giudicato, di cui la commissione dovrà tenere conto a seguito della rinnovazione dell'attività valutativa".

Il collegio ritiene che tale mutamento della graduazione dell'ordine dei motivi sia inammissibile, in quanto effettuato con semplice memoria.

Invero, nel giudizio innanzi al T.A.R. la parte può graduare, esplicitamente ed in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento (C.d.S., a.p. 27 aprile 2015, n. 5), e ciò significa che la stessa parte può scegliere quali effetti privilegiare nel caso di accoglimento, orientando così la condotta processuale – e anche extra processuale - delle altre parti; modificare in corso di giudizio la graduazione equivale a modificare tali potenziali effetti (come è evidente nella fattispecie), introducendo in tal modo un petitum diverso da quello originario, ed operando dunque una vera e propria mutatio libelli, la quale richiede la formale instaurazione del contraddittorio mediante la notificazione dell'atto che contiene il nuovo ordine dei motivi già proposti alle altre parti, anche non costituite, o almeno l'espressa accettazione del contraddittorio, da parte dei convenuti, sul nuovo ordine stabilito.

In specie, come già detto, ciò non è avvenuto, per cui, nella disamina dei motivi verrà seguita la graduazione che risulta dal ricorso introduttivo.

Con il primo motivo l'istante ha dedotto l'irragionevolezza del criterio previsto nella lex specialis per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi relativi alla componente economica dell'offerta.

L'importo presunto dell'appalto era fissato in euro 180.000, e la lex specialis di gara stabiliva, altresì, un quantitativo di tonnellate complessive presunte di rifiuti da

smaltire/recuperare pari 1.800, per un prezzo di riferimento su cui applicare il rialzo pari ad euro 100,00/tonnellata.

A seguito della valutazione dell'offerta tecnica, la commissione ha attribuito il punteggio di 63,10/70 all'impresa Benfante e di 51,80/70 ad Aboneco, mentre ha attribuito il punteggio di 30/30 all'offerta economica di Aboneco e di 26,65/30 a quella di Benfante.

Peraltro, la ricorrente ha offerto il più elevato rialzo percentuale, pari a circa il 30%, sul prezzo posto a base di gara, rispetto all'importo di euro 180.000 e al prezzo di riferimento di 100 euro a tonnellata - ha offerto, invero, un corrispettivo pari ad euro 234.018 e una quotazione di euro 130,01 a tonnellata - , mentre Benfante ha offerto un rialzo percentuale pari a circa il 15,50%, offrendo un corrispettivo pari ad euro 207.900 e una quotazione di euro 115,50 a tonnellata.

Ciò ha comportato l'aggiudicazione a Benfante che ha conseguito il punteggio complessivo di 89,75 (63,10+ 26,65), mentre Aboneco ha conseguito il punteggio di 81,80 (51,80 + 30).

Tale risultato, secondo l'assunto della ricorrente, sarebbe da attribuire all'“effetto di appiattimento” dei punteggi relativi alle offerte economiche a cui avrebbe dato luogo la stazione appaltante, poiché la stessa ha attribuito i punteggi relativi alla componente quantitativa inserendo nell'algoritmo di riferimento non i ribassi percentuali offerti, ma il valore assoluto delle offerte.

Ciò ha comportato che le due offerte economiche si siano differenziate di soli 3,35 punti, sebbene le stesse siano caratterizzate da un'oggettiva diversità, e sebbene il rialzo formulato da Aboneco (pari al 30,01%) sia considerevolmente superiore (quasi il doppio) rispetto a quello formulato da Benfante, pari al 15,50%.

La censura coglie nel segno.

Ed invero, come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa: “Nell'ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa è necessario che, nell'assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo — attribuendo il punteggio minimo pari a zero all'offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, ed il punteggio massimo all'offerta che presenta lo sconto maggiore — al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell'offerta” (Cons. Stato, sez. V, 14 agosto 2017, n. 4004).

E' stata, invero, ritenuta illegittima la previsione di una formula matematica per la valutazione delle offerte economiche incentrata sul rapporto tra la base d'asta e i valori assoluti delle offerte presentate, anziché sul rapporto tra i ribassi percentuali con attribuzione del punteggio massimo al maggior ribasso, con conseguente notevole restrizione dei differenziali di punteggio per tale componente, malgrado differenze di prezzi altrettanto significative (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081).

Come si ricava dal succitato orientamento giurisprudenziale, nella fattispecie all'esame del collegio il criterio per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi relativi alla componente economica dell'offerta previsto nella *lex specialis* è, dunque, illegittimo per palese irragionevolezza dello stesso. Ed invero, svuotando di contenuto la componente economica in relazione alla quale erano previsti 30 punti, la stazione appaltante ha sostanzialmente snaturato il criterio di aggiudicazione scelto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, atteso che, se fosse stato legittimamente inserito il ribasso percentuale rispetto alla base d'asta nell'algoritmo di calcolo descritto nella lettera d'invito, si sarebbe operata una significativa differenziazione tra i punteggi, tale da valorizzare specificatamente l'aspetto economico dell'offerta, che avrebbe potuto comportare l'aggiudicazione in favore della ricorrente.

L'accoglimento della censura succitata, che individua appropriatamente una carente redazione della *lex specialis* di gara, comporta l'annullamento della *lex specialis*

medesima, conseguendone l'obbligo per la stazione appaltante di rinnovazione integrale della procedura, nonché l'assorbimento delle ulteriori censure dedotte in via subordinata.

Allo stesso risultato avrebbe, in ogni caso, comportato, altresì, l'eventuale fondatezza delle censure dedotte in via subordinata in relazione all'assunta irragionevolezza ed illegittimità dei criteri di valutazione concernenti l'offerta tecnica fissati nella *lex specialis*, mentre il motivo concernente l'asserita irragionevolezza ed erroneità delle valutazioni dell'offerta tecnica in concreto svolte dalla stazione appaltante rispetto ai due criteri b.1.1 "programma di gestione tecnico-operativa del servizio" e b.1.2 "eventuali proposte migliorative e/o integrative del servizio relative allo sviluppo dello stesso ed al capitolato", rispetto ai quali l'offerta di Bonfante, che ha ottenuto il massimo del punteggio per entrambi (10 punti rispetto i 5 attribuiti ad Aboneco), risulterebbe asseritamente carente, sarebbe stato, in ogni caso, inammissibile.

In proposito, il collegio ritiene, invero, di aderire al granitico orientamento giurisprudenziale per il quale: "Le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti; ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte" (Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2017, n. 3400), non

ravvisandosi nella fattispecie in questione i presupposti della manifesta illogicità od incongruità di tali valutazioni.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso principale va accolto per la parte demolitoria e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dei provvedimenti con il medesimo impugnati, a partire dall'aggiudicazione e risalendo fino agli atti di gara che avevano stabilito i criteri per la valutazione delle offerte; resta così impregiudicata ogni decisione della Stazione appaltante sulla rinnovazione della procedura, che dovrà comunque conformarsi alla presente decisione.

Con riguardo, invece, alle ulteriori domande di accertamento e di condanna, non risulta che il contratto sia stato stipulato, e ciò comporta la reiezione delle richieste per la dichiarazione della sua inefficacia, ovvero per il subentro nell'esecuzione; quanto alla richiesta di risarcimento per equivalente, in disparte che manca qualsiasi prova della sua misura, la domanda appare infondata non essendo stato dimostrato che Aboneco avesse significative chances di conseguire l'affidamento del servizio.

Per quanto infine riguarda la domanda di accesso, come già esposto, ha trovato accoglimento con l'ordinanza collegiale 6 novembre 2017, n. 2090 – che qui si conferma per quanto possa occorrere - che ha rimesso alla decisione definitiva la pronuncia sulle spese.

Il ricorso incidentale va, invece, respinto.

Le spese di giudizio seguono la prevalente soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso principale, secondo quanto precisato in motivazione, e respinge il ricorso incidentale.

Condanna Asm Voghera S.p.a e Benfante S.p.a., in solido ed in parti uguali, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della società ricorrente, che si liquidano

in una somma complessiva pari ad euro 5.000,00, oltre ad oneri di legge e al rimborso del contributo unificato dalla stessa versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Elena Quadri**

**IL PRESIDENTE**

**Angelo Gabbricci**

**IL SEGRETARIO**